



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

DECRETO N. 24/2024

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante *“Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che ha modificato la denominazione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA);

VISTO l’articolo 1 della delibera del Presidente della SNA 8 marzo 2010, n. 2, che, in attesa dell’adozione del Regolamento di contabilità, dispone di applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, successivamente sostituito dal decreto 22 novembre 2010, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2022, con il quale è stata approvata la delibera SNA n. 1/2022 del 9 settembre 2022, concernente l’organizzazione ed il funzionamento della SNA, reg. Corte dei conti del 12 ottobre 2022, n. 2535;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2021, con il quale la Prof.ssa Paola Severino è stata nominata Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2022, con il quale il Cons. Riccardo Sisti è stato nominato Segretario Generale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento e per la durata di quattro anni;

VISTO l’art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, che al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio, e approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile;

VISTO l’art. 3 dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che al comma 1 stabilisce che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 2 -

228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza”;

VISTO l’art. 3 dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che al successivo comma 13 dispone che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione”* e al successivo comma 14 che *“il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;*

VISTO l’art. 5 dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che al comma 4 stabilisce che *“nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”;*

VISTO l’art. 6 dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che al comma 1 prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

VISTO l’art. 6 dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che al successivo comma 13 prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 14”;*

RILEVATO che il citato articolo 37, al comma 2, specifica che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), pari a euro 150.000,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

- 3 -

ESAMINATO il programma triennale dei lavori 2024-2026 della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, predisposto in conformità al richiamato decreto legislativo e in coerenza con quanto previsto dal bilancio previsionale 2024;

CONSIDERATO che all'art. 5 dell'allegato I.5 al Codice è previsto che successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale profilo del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente;

CONSIDERATO che, con decreto 11 aprile 2024, n.13, è stato adottato il programma dei lavori pubblici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per il triennio 2024-2026 e del relativo elenco annuale 2024, che prevede un quadro economico per l'anno 2024 pari ad euro 1.717.400,00, per l'anno 2025 e per l'anno 2026 non è prevista alcuna spesa, per un totale nel triennio pari a euro 1.717.400,00;

TENUTO CONTO che il predetto programma è stato pubblicato sul sito istituzionale del governo nella sezione amministrazione trasparente e che non sono pervenute eccezioni al programma in questione e, pertanto, in conformità a quanto previsto all'art. 5 dell'allegato I.5 al Codice, si può procedere con l'approvazione definitiva dello stesso;

VISTO il decreto n. 56 del 15 novembre 2023 con il quale la dott.ssa Maria Grazia Funaro è stata nominata referente per la redazione del Programma triennale degli acquisti dei beni e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

DECRETA

Art.1

È approvato il Programma triennale dei lavori pubblici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per il triennio 2024-2026 e del relativo elenco annuale 2024.

Riccardo Sisti